



Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte

**“La forma di governo” nelle Regioni italiane:
tabelle comparative**

Documento a cura del Gruppo di lavoro tecnico
della Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte

*Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte –
Seduta n.21 del 16 gennaio 2003*

Documento aggiornato al 31 dicembre 2002

Gruppo di lavoro tecnico della Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte: Silvia Arneodo, Fernando Bagnasco, Angelo Casolo, Aurelia Jannelli, Federica Moi, Francesco Pallante, Tiziana Zaniolo

Premessa

Il presente documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro al fine di offrire un approfondimento sui lavori già svolti dalle altre “Commissioni Statuto” istituite presso i Consigli Regionali, sul tema della **forma di governo**.

Dalla disamina dei documenti raccolti risulta che esclusivamente le “Commissioni Statuto” delle Regioni Abruzzo e Calabria hanno già approvato articoli su questa materia. Nel presente lavoro sono stati estrapolati e messi a confronto gli articoli delle due bozze che disciplinano la forma di governo ed inoltre sono state evidenziate osservazioni e riflessioni sulle differenze tra i due testi.

La Commissione della Regione Marche, invece, sta esaminando un lavoro, predisposto da un gruppo tecnico di supporto, costituito da quattro diverse ipotesi di forma di governo. Al fine di offrire un ulteriore spunto di riflessione, in appendice al presente documento si allega inoltre una tabella comparativa sui sistemi rappresentati dal gruppo tecnico della Regione Marche.

Il Gruppo di lavoro

Organi della Regione

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
ORGANI	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Organi della Regione)</p> <p>1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.</p>		<p>• <i>La bozza dell'Abruzzo non ha una disposizione generale che individui gli organi regionali.</i></p> <p><i>La bozza della Calabria individua, invece, tra gli organi anche il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</i></p>

Consiglio regionale

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Composizione del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto di 60 membri, oltre il Presidente della Giunta regionale, ed è eletto con le modalità previste nella legge elettorale regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i> (La composizione del Consiglio)</p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto di cinquanta membri.</p> <p>2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.</p> <p>4. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrambe le Regioni prevedono l'incremento del numero dei Consiglieri. In particolare la Calabria passerebbe da 40 a 60 Consiglieri, l'Abruzzo, invece, da 40 a 50.</i>

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di controllo e di indirizzo sulla Giunta regionale.</p> <p>2. Il Consiglio, inoltre:</p> <p>a) nomina, sulla base dell'investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il Presidente della Giunta regionale e approva il programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti;</p> <p>b) elegge il nuovo Presidente della Giunta regionale nei casi previsti dal successivo articolo 32, comma 4;</p> <p>c) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;</p> <p>d) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;</p> <p>e) autorizza l'esercizio provvisorio;</p> <p>f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Il Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione. Il Consiglio esercita la funzione legislativa, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.</p> <p>2. Le attività del Consiglio regionale e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.</p>	<p>• <i>La proposta della Calabria disciplina puntualmente le attribuzioni del Consiglio Regionale, la bozza della Regione Abruzzo, invece, ne demanda la disciplina al Regolamento consiliare.</i></p>

	<p>e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>g) disciplina, nel rispetto delle norme statali di principio, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenuti, con l'ufficio di Consigliere regionale, di Presidente della Giunta regionale e di componente della Giunta regionale;</p> <p>h) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;</p> <p>i) approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;</p> <p>l) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;</p> <p>m) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento, dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;</p> <p>n) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;</p> <p>o) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;</p> <p>p) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;</p> <p>q) ratifica le intese della Regione con le altre</p>		
--	--	--	--

	<p>Regioni, nonchè gli accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati</p> <p>r) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione.</p> <p>s) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;</p> <p>t) delibera sulle richieste di referendum e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 134 della Costituzione;</p> <p>u) può presentare proposte di legge alle Camere.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si pone in evidenza che la Calabria ha generalmente attribuito alla Giunta regionale la potestà regolamentare (vedi scheda n. 9). La competenza ad approvare i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, in caso di delega, viene invece attribuita al Consiglio regionale.</i>
--	--	--	--

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di controllo e di indirizzo sulla Giunta regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 (Gli atti programmatici e di indirizzo generale)</p> <p>1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono comunicati al Consiglio regionale prima della loro adozione.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale. La Commissione con atto motivato può chiedere che si esprima il Consiglio.</p> <p>3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La Regione Abruzzo, con questo articolo prevede, una ulteriore specificazione di quanto già stabilito nella disposizione generale sulle attribuzioni al Consiglio regionale. La Calabria, invece, non prevede un articolo ad hoc sulla funzione di indirizzo e controllo del Consiglio, ma si limita a inserire questa funzione tra le attribuzioni del Consiglio.</i>

Presidente della Giunta regionale

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE GIUNTA	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Presidente della Giunta regionale)</p> <p>1. Sulla base dell'investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il Presidente della Giunta è nominato dal Consiglio nella prima seduta nella quale procede all'elezione del suo Presidente. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta e il Presidente in carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 (Il Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale.</p>	

Nomina e revoca componenti Giunta e VicePresidente

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICEPRESIDENTE</p>	<p>Art. 32 (Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>2. Il Presidente, entro dieci giorni, nomina i componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vicepresidente, e si presenta dinanzi al Consiglio per esporre il programma di governo, sul quale i Consiglieri regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio.</p> <p>3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a dieci e non superiore a dodici, tra i quali il Vicepresidente, che è scelto tra gli Assessori eletti Consiglieri regionali (...)</p> <p>4. I componenti della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.</p>	<p>Art. 39 (Il Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta regionale.</p> <p>Art. 40 (Il Vicepresidente della Giunta)</p> <p>1. Il Vicepresidente è indicato dal candidato Presidente ed è eletto unitamente al Presidente, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale; svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.</p> <p>Art. 41 (Gli Assessori)</p> <p>1. Gli Assessori, scelti tra i membri del Consiglio, sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 25 per cento dei componenti la Giunta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>I componenti della Giunta sono nominati, in entrambe le bozza, dal Presidente, della Giunta, ai sensi dell'articolo 122, comma 5, Cost..</i> • <i>Entrambe le Regioni prevedono la figura del VicePresidente: nella bozza della Calabria, il Vice Presidente è nominato dal Presidente della Giunta. Mentre nella bozza dall'Abruzzo, il VicePresidente è indicato dal candidato Presidente ed è eletto unitamente allo stesso.</i>

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Il Presidente, entro dieci giorni, nomina i componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vicepresidente, e si presenta dinanzi al Consiglio per esporre il programma di governo, sul quale i Consiglieri regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Il Consiglio, inoltre:</p> <p>a) nomina, sulla base dell'investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il Presidente della Giunta regionale e approva il programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 (Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. La mancata nomina del Presidente indicato dal corpo elettorale <i>(omissis)</i>, comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 (La presentazione del programma)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta, entro venti giorni dalla proclamazione, presenta al Consiglio la Giunta regionale ed espone il programma per l'approvazione.</p> <p>2. Il programma deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L'approvazione del programma, per quanto riguarda la regione Calabria discende direttamente dal sistema di elezione scelto.</i> • <i>L'Abruzzo, anche se il Presidente della Giunta viene eletto direttamente dal corpo elettorale, prevede che il Consiglio Regionale approvi il programma della Giunta regionale. La mancata approvazione non comporta, come effetto, lo scioglimento del Consiglio Regionale.</i>

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>REVOCA ASSESSORI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Il Presidente della Giunta può revocare in qualsiasi momento uno o più Assessori dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 (Il Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.</p> <p>5. Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più Assessori provvede alla loro sostituzione; non può mai sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che non sia stato revocato.</p>	

Dimissioni, rimozione, morte, impedimento del Presidente della Giunta

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
EFFETTI	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Presidente della Giunta regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Esso provvede, a maggioranza assoluta, all'elezione al suo interno, di un nuovo Presidente entro i successivi dieci giorni. Il Consiglio procede analogamente nel caso di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 (Il Vicepresidente della Giunta)</p> <p>1. In caso di rimozione, dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente, accertato con deliberazione del Consiglio Regionale, il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e nomina il Vicepresidente; nei novanta giorni successivi scioglie il Consiglio Regionale e promuove l'indizione di nuove elezioni.</p> <p style="text-align: center;">Art .46 (Altre cause di decadenza del Presidente della Giunta)</p> <p>1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente determinano lo scioglimento del Consiglio.</p>	.

Questione di fiducia - mozione di sfiducia -mozione di censura o di sfiducia al singolo assessore

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p align="center">VOTO CONTRARIO PROPOSTA GIUNTA</p>	<p align="center">Art. 36</p> <p align="center">(Questione di fiducia - Mozione di sfiducia -Mozione di censura o di sfiducia al singolo Assessore)</p> <p>1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.</p>		
<p align="center">SFIDUCIA AL PRESIDENTE</p>	<p>2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p>		

<p>QUESTIONE DI FIDUCIA</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale: (<i>omissis</i>) f) sentita la Giunta, pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale.</p> <p>2. La questione di fiducia di cui alla lettera f) del precedente comma può essere posta esclusivamente sul programma di governo e i suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e la legge di bilancio annuale e pluriennale, nonché sulle leggi relative alla fissazione di tributi ed imposte regionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>(<i>omissis</i>) 3. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera f), si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta del Consiglio regionale.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <i>La bozza della Calabria prevede che il Presidente della Giunta possa porre la questione di fiducia. La mancata approvazione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</i>
-----------------------------	---	--	--

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>EFFETTI DELLA SFIDUCIA E DELLA MANCATA FIDUCIA</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p><i>(omissis)</i> 3. (...) l'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ovvero il voto negativo sulla questione di fiducia presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art .36</p> <p><i>(omissis)</i> 4. Il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta.</p>		
<p>CENSURA, SFIDUCIA ALL'ASSESSORE</p>	<p style="text-align: center;">Art .36</p> <p><i>(omissis)</i> 5. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore. 6. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal caso il Presidente della Giunta dispone per la sua sostituzione.</p>		

Scioglimento del Consiglio Regionale

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
CAUSE	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p><i>(omissis)</i> 3. La mancata nomina del Presidente indicato dal corpo elettorale, l'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ovvero il voto negativo sulla questione di fiducia presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio (...).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>(Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.</p> <p>2. In ogni caso il Consiglio è sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 40</i></p> <p>1. In caso di rimozione, dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente, accertato con deliberazione del Consiglio Regionale, il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e nomina il Vicepresidente (...).</p> <p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p><i>(Altre cause di decadenza del Presidente della Giunta)</i></p> <p>1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente determinano lo scioglimento del Consiglio.</p>	
PROCEDURE	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>3 (...) In tal caso si procede alla indizione delle elezioni secondo modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 40</i></p> <p>(Il Vicepresidente della Giunta)</p> <p>1. (...) il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e nomina il Vicepresidente; nei novanta giorni successivi scioglie il Consiglio Regionale e promuove l'indizione di nuove elezioni.</p>	<p><i>L'Abruzzo prevede il subentro del VicePresidente al Presidente della Giunta, ma non gli affida il compito di terminare la legislatura. La Calabria rinvia alla legge elettorale la disciplina delle procedure di scioglimento.</i></p>

Attribuzioni del Presidente della Giunta

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
ATTRIBUZIONI	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale:</p> <p>a) rappresenta la Regione;</p> <p>b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;</p> <p>c) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale;</p> <p>d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;</p> <p>e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;</p> <p>f) sentita la Giunta, pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale;</p> <p>g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;</p> <p>h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;</p> <p>i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale e dal Consiglio;</p> <p>l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;</p> <p>m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;</p> <p>n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 (Il Presidente della Giunta Regionale)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.</p>	

Giunta Regionale

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
FUNZIONAMENTO	<p style="text-align: center;">Art. 34 (Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.</p> <p>2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta regionale concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.</p> <p>3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a dieci e non superiore a dodici, tra i quali il Vicepresidente, che è scelto tra gli Assessori eletti Consiglieri regionali e sostituisce il Presidente in casi di assenza, di impedimento temporaneo, nonché, fino alla nomina del nuovo Presidente, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 32.</p> <p style="text-align: center;">4. I componenti della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.</p> <p>5. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.</p> <p>6. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.</p> <p>7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti..In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.</p> <p>8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stessa Giunta.</p> <p>9. Le indennità del Presidente della Giunta e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 (Gli Assessori)</p> <p>2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le competenze accordate dallo Statuto e si conformano alle direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.</p>	

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
ATTRIBUZIONI	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Attribuzioni della Giunta regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;</p> <p>b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'art. 42 del presente Statuto;</p> <p>c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;</p> <p>d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionale e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;</p> <p>e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;</p> <p>f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali;</p> <p>g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;</p> <p>h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 (Le funzioni della Giunta)</p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;</p> <p>b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;</p> <p>c) amministra il demanio ed il patrimonio della Regione salvo che lo Statuto e le leggi non dispongano diversamente;</p> <p>d) predispone e presenta gli atti economico-finanziari, il bilancio preventivo e il rendiconto;</p> <p>e) può effettuare variazioni compensative da un capitolo all'altro della stessa unità previsionale di base secondo i limiti previsti dai principi fondamentali delle leggi dello Stato;</p> <p>f) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalla legge;</p> <p>g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie e determina la loro ripartizione;</p>	

	<p>i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali, ne verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;</p> <p>l) adotta, salvo diversa disposizione dello Statuto, ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;</p> <p style="text-align: center;"><u>Comma sospeso</u></p> <p><u>m) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</u></p>	<p>h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, previo parere della Commissione per le garanzie dello Statuto;</p> <p>i) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;</p> <p>l) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;</p> <p>2. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.</p>	
--	--	---	--

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>POTESTA' REGOLAMENTARE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Attribuzioni della Giunta regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale: b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'art. 42 del presente Statuto;</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Attribuzione del Consiglio)</p> <p><i>(omissis)</i> r) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 (Potestà regolamentare) <u>(Accantonato)</u></p> <p>1. Nel rispetto degli ambiti di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva ed in quelle di competenza concorrente, nonché la potestà regolamentare eventualmente delegata dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva.</p> <p>2. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale nella forma di regolamenti esecutivi, di regolamenti di attuazione e di integrazione, di regolamenti delegati.</p>	<p style="text-align: center;">Art.43 (La funzione regolamentare)</p> <p>1. La Giunta esercita la potestà regolamentare per l'esecuzione delle leggi.</p> <p>2. La Giunta disciplina con regolamento le materie non riservate dalla Costituzione e dallo Statuto alla competenza della legge, previa indicazione dei principi fondamentali e di eventuali ulteriori condizioni dettate dalla legge regionale. La delega non può toccare le materie di competenza concorrente e la disciplina dei rapporti che riguardino l'Unione e la Comunità europea.</p> <p>3. I regolamenti delegati, prima della loro adozione, sono sottoposti ad analisi d'impatto della regolamentazione.</p>	

	<p>3. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate dallo Statuto e dalla Costituzione alla competenza della legge, la Giunta regionale adotta i regolamenti delegati di cui al comma 2 sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.</p> <p>4. La delega, salvo che sia diversamente previsto con legge dello Stato emanata ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione, non può avere ad oggetto l'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea.</p> <p>5. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.</p>		
--	---	--	--

SISTEMA ELETTORALE

ARGOMENTO	CALABRIA	ABRUZZO	OSSERVAZIONI
<p>LEGGE ELETTORALE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 (Sistema elettorale)</p> <p>1. Nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle norme statali, la legge elettorale regionale disciplina:</p> <p>a) il sistema di elezione basato su sistemi di preferenza;</p> <p>b) i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta, sia interni che esterni, dei Consiglieri;</p> <p>c) le modalità di indizione delle elezioni regionali</p> <p>d) la formazione di stabili maggioranze</p> <p>e) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.</p> <p>La legge elettorale rimuove ogni ostacolo che impedisca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Attribuzioni del Consiglio regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>g) disciplina, nel rispetto delle norme statali di principio, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenuti, con l'ufficio di Consigliere regionale, di Presidente della Giunta regionale e di componente della Giunta regionale;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art.12</i> (La composizione del Consiglio)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.</p>	
<p>LIMITE MANDATI PRESIDENTE GIUNTA</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Presidente della Giunta Regionale)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.</p>		

COMMISSIONE STATUTO DELLA REGIONE MARCHE: FORMA DI GOVERNO

La Commissione Statuto della Regione Marche ha dato incarico a un gruppo di consulenti di elaborare quattro bozze di articolato sul tema della forma di governo, con particolare riguardo al sistema di elezione del Presidente della Giunta.

Sono state prese in esame le ipotesi seguenti:

- A) elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta;
- B1) indicazione da parte degli elettori del Presidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea;
- B2) indicazione da parte degli elettori del Presidente e del Vicepresidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea;
- C) nomina assembleare del Presidente della Giunta.

Il lavoro offre notevoli spunti di riflessione, perché le quattro ipotesi sono articolate muovendo da un medesimo punto di partenza, sulla base della stessa impostazione metodologica e facendo ricorso a soluzioni comuni.

Qui di seguito si propone una comparazione schematica delle quattro bozze, con riguardo ai profili:

- del sistema di elezione del Presidente della Giunta;
- dell'appartenenza del Presidente della Giunta all'Assemblea regionale;
- della formazione della Giunta e della presentazione del programma all'Assemblea;
- del ruolo del Vicepresidente;
- della possibilità di nominare Assessori esterni all'Assemblea e del rispetto delle pari opportunità nella composizione della Giunta;
- della rimozione del Vicepresidente e dei membri della Giunta;
- della sfiducia individuale ai singoli Assessori;
- della sfiducia al Presidente della Giunta e delle conseguenze della sua approvazione;
- della perdita della carica di Presidente (per rimozione, dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte) e delle conseguenze che ne deriverebbero.

	<u>Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta (ipotesi A)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B1)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente e del Vicepresidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B2)</u>	<u>Nomina assembleare del Presidente della Giunta (ipotesi C)</u>
<i>Elezione del Presidente della Giunta</i>	<p>Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'Assemblea regionale (la legge elettorale regionale regola il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità).</p>	<p>Il Presidente della Giunta è indicato direttamente dal corpo elettorale (la legge elettorale regionale stabilisce le modalità).</p> <p>Entro 10 gg. dal suo insediamento, l'Assemblea regionale accorda (a maggioranza assoluta) l'investitura consiliare al Presidente della Giunta, che da quel momento assume le proprie funzioni.</p>	<p>Il Presidente e il Vicepresidente della Giunta sono indicati direttamente dal corpo elettorale.</p> <p>Entro 10 gg. dal suo insediamento, l'Assemblea regionale accorda (a maggioranza assoluta) l'investitura consiliare al Presidente della Giunta, che da quel momento assume le proprie funzioni; la nomina del Vicepresidente consegue automaticamente all'investitura del Presidente.</p> <p>Se il Presidente indicato dagli elettori non riceve l'investitura consiliare, l'Assemblea regionale è automaticamente sciolta e si procede a nuove elezioni della stessa entro 30 gg. dalle precedenti).</p>	<p>Il Presidente della Giunta è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea regionale entro 40 gg. dal suo insediamento, e assume le proprie funzioni subito dopo il voto.</p> <p>Decorsi i 40 gg. senza l'elezione del Presidente della Giunta, il Presidente dell'Assemblea regionale consulta le delegazioni di tutti i Gruppi assembleari e, entro 10 gg. dalle consultazioni, indica un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Entro i 5 gg. successivi l'Assemblea è chiamata a votare su tale candidatura. A questo punto si aprono due scenari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati regionali, assume la carica di Presidente della Giunta e procede alla nomina dei componenti della Giunta; ➤ in caso contrario l'Assemblea regionale è automaticamente sciolta.
<i>Presidente (e Vice) membri Assemblea</i>	<p>Il Presidente della Giunta fa parte dell'Assemblea.</p>		<p>Il Presidente e il Vicepresidente della Giunta sono Deputati regionali.</p>	<p>Il Presidente della Giunta è eletto tra i Deputati regionali.</p>

	<u>Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta (ipotesi A)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B1)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente e del Vicepresidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B2)</u>	<u>Nomina assembleare del Presidente della Giunta (ipotesi C)</u>
<i>Formazione della Giunta e presentazione del programma</i>	Entro 8 gg. dalla proclamazione, il Presidente della Giunta presenta i componenti della Giunta (tra cui il Vicepresidente) e illustra il programma di governo all'Assemblea regionale. Entro 24 ore dalla conclusione del dibattito in Assemblea il Presidente nomina il Vicepresidente e i membri della Giunta.	Entro 3 gg. dall'investitura assembleare, il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta (tra cui il Vicepresidente) e illustra il programma di governo all'Assemblea regionale. Al termine del dibattito in Assemblea possono essere votati solo ordini del giorno per definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale.	Entro 3 gg. dall'investitura assembleare, il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta e illustra il programma di governo all'Assemblea regionale. Al termine del dibattito in Assemblea possono essere votati solo ordini del giorno per definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale.	Entro 3 gg. dall'investitura assembleare, il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta (tra cui il Vicepresidente) e illustra il programma di governo all'Assemblea regionale. Al termine del dibattito in Assemblea possono essere votati solo ordini del giorno per definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale.
<i>Vice Presidente</i>	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.		Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
<i>Assessori</i>	I componenti della Giunta possono essere esterni all'Assemblea nella misura massima del 30% e deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.	I componenti della Giunta possono essere esterni all'Assemblea nella misura massima del 25% e deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.	I componenti della Giunta possono essere esterni all'Assemblea nella misura massima del 25% e deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.	I componenti della Giunta possono essere esterni all'Assemblea nella misura massima del 25% e deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

	<u>Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta (ipotesi A)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B1)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente e del Vicepresidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B2)</u>	<u>Nomina assembleare del Presidente della Giunta (ipotesi C)</u>
<p><i>Rimozione del Vicepresidente e dei membri della Giunta</i></p>	<p>Il Presidente della Giunta illustra all'Assemblea regionale le ragioni che lo inducono a revocare il Vicepresidente o i membri della Giunta.</p> <p>Al termine del dibattito assembleare può confermare o meno la sua decisione.</p> <p>Il Regolamento interno dell'Assemblea stabilisce le modalità con cui il Presidente comunica all'Assemblea regionale la nomina del nuovo Vicepresidente o di un nuovo membro della Giunta.</p>	<p>Il Presidente della Giunta revoca il Vicepresidente e i membri della Giunta e ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale.</p> <p>Il Regolamento interno dell'Assemblea stabilisce le modalità con cui il Presidente comunica all'Assemblea regionale la nomina del nuovo Vicepresidente o di un nuovo membro della Giunta.</p>	<p>Il Presidente della Giunta può sostituire il Vicepresidente solo in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte di quest'ultimo.</p> <p>Il Presidente della Giunta revoca i membri della Giunta e ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale.</p> <p>Il Regolamento interno dell'Assemblea stabilisce le modalità con cui il Presidente comunica all'Assemblea regionale la nomina del nuovo Vicepresidente o di un nuovo membro della Giunta.</p>	<p>Il Presidente della Giunta revoca il Vicepresidente e i membri della Giunta e ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale.</p> <p>Il Regolamento interno dell'Assemblea stabilisce le modalità con cui il Presidente comunica all'Assemblea regionale la nomina del nuovo Vicepresidente o di un nuovo membro della Giunta.</p>
<p><i>Sfiducia individuale</i></p>	<p>L'Assemblea può votare la sfiducia a un membro della Giunta con mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 48 ore dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta.</p>	<p>L'Assemblea può votare la sfiducia a un membro della Giunta con mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 48 ore dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta.</p>	<p>L'Assemblea può votare la sfiducia a un membro della Giunta con mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 48 ore dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta.</p>	<p>L'Assemblea può votare la sfiducia a un membro della Giunta con mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 48 ore dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta.</p>

	L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un membro della Giunta comporta la sua immediata cessazione dalla carica.	L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un membro della Giunta comporta la sua immediata cessazione dalla carica.	L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un membro della Giunta comporta la sua immediata cessazione dalla carica. La mozione di sfiducia individuale non può essere presentata contro il Vicepresidente individuato dal corpo elettorale.	L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un membro della Giunta comporta la sua immediata cessazione dalla carica.
<i>Sfiducia al Presidente della Giunta e conseguenze</i>	L'Assemblea può votare la sfiducia al Presidente della Giunta con mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 3 gg. dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta automaticamente la sua decadenza dalla carica, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea regionale.	L'Assemblea può votare la sfiducia al Presidente della Giunta (ma una sola volta per legislatura e non prima di 18 mesi dal suo inizio) con mozione sottoscritta da almeno 2/5 dei Deputati regionali, contenente l' indicazione di un nuovo Presidente della Giunta (scelto tra i Deputati regionali), discussa non prima di 3 gg. dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione del nuovo Presidente della Giunta, che entra in carica al momento della proclamazione del voto assembleare.	L'Assemblea può votare la sfiducia al Presidente della Giunta (ma non prima di 18 mesi dall'inizio della legislatura) con mozione sottoscritta da almeno 2/5 dei Deputati regionali, contenente l' indicazione di un nuovo Presidente della Giunta (scelto tra i Deputati regionali, salvo il Vicepresidente individuato dal corpo elettorale), discussa non prima di 3 gg. dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta. <u>L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione del nuovo Presidente della Giunta, che entra in carica al momento della proclamazione del voto assembleare.</u>	L'Assemblea può votare la sfiducia al Presidente della Giunta con mozione motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 3 gg. dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta apre due scenari: ➤ entro 15 gg. dal voto di sfiducia, l'Assemblea regionale a maggioranza assoluta conferisce nuovamente a un Deputato regionale la carica di Presidente della Giunta; ➤ altrimenti, l'Assemblea regionale viene automaticamente sciolta.

Il Vicepresidente e la Giunta dimissionari esercitano l'ordinaria amministrazione (sono esclusi i poteri regolamentare e di nomina) fino all'elezione della nuova Assemblea regionale e del nuovo Presidente della Giunta

Entro 3 gg. dall'investitura assembleare, il nuovo Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta (tra cui il Vicepresidente).

Nei confronti del Presidente eletto dall'Assemblea regionale, questa può votare in ogni momento la sfiducia con mozione sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 3 gg. dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto dall'Assemblea comporta lo scioglimento dell'Assemblea e l'indizione di nuove elezioni (il Presidente e la Giunta sfiduciati esercitano l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento della nuova Assemblea regionale e alla conseguente nuova indicazione del Presidente della Giunta da parte del corpo elettorale).

Entro 3 gg. dall'investitura assembleare, il nuovo Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta (tra cui eventualmente un Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo).

Nei confronti del Presidente eletto dall'Assemblea regionale, questa può votare in ogni momento la sfiducia con mozione sottoscritta da almeno 1/5 dei Deputati regionali, discussa non prima di 3 gg. dalla sua presentazione, approvata per appello nominale e a maggioranza assoluta.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto dall'Assemblea comporta automaticamente le sue dimissioni.

A questo punto si aprono due scenari:

- entro 15 gg. l'Assemblea regionale elegge un nuovo Presidente a maggioranza assoluta; in tal caso il nuovo Presidente nomina, entro 3 gg., i nuovi componenti della Giunta (possono essere esterni all'Assemblea nella misura massima del 25% e deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi) e illustra il programma di governo all'Assemblea regionale (al termine del dibattito in Assemblea possono essere votati solo ordini del giorno per definire ulteriormente gli indirizzi del governo regionale);
- altrimenti, viene disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale; in tal caso il Presidente e la Giunta sfiduciati esercitano l'ordinaria amministrazione fino all'investitura del nuovo Presidente della Giunta da parte della nuova Assemblea regionale.

	<u>Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta (ipotesi A)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B1)</u>	<u>Indicazione da parte degli elettori del Presidente e del Vicepresidente della Giunta in occasione dell'elezione dell'Assemblea (ipotesi B2)</u>	<u>Nomina assembleare del Presidente della Giunta (ipotesi C)</u>
<p><i>Perdita della carica di Presidente e conseguenze</i></p>	<p>La rimozione, le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Giunta comportano automaticamente la sua decadenza dalla carica, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea regionale.</p> <p>Il Vicepresidente e la Giunta dimissionari esercitano l'ordinaria amministrazione (sono esclusi i poteri regolamentare e di nomina) fino all'elezione della nuova Assemblea regionale e del nuovo Presidente della Giunta.</p>	<p>La rimozione del Presidente della Giunta comporta automaticamente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea regionale.</p> <p>Il Vicepresidente e la Giunta dimissionari esercitano l'ordinaria amministrazione fino all'elezione della nuova Assemblea regionale e all'indicazione del nuovo Presidente della Giunta.</p> <p>Le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Giunta comportano automaticamente le dimissioni della Giunta.</p> <p><u>A questo punto si aprono due scenari:</u></p> <p>➤ entro 15 gg. l'Assemblea regionale elegge un nuovo Presidente a maggioranza assoluta; in tal caso il nuovo Presidente nomina, entro 3 gg., i nuovi componenti della Giunta tra cui il Vicepresidente;</p>	<p>La rimozione del Presidente della Giunta comporta automaticamente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea regionale.</p> <p>Il Vicepresidente e la Giunta dimissionari esercitano l'ordinaria amministrazione fino all'elezione della nuova Assemblea regionale e all'indicazione del nuovo Presidente della Giunta.</p> <p>In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Vicepresidente subentra automaticamente nella carica di Presidente della Giunta.</p> <p>Entro i 3 gg. successivi, il nuovo Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta (tra cui eventualmente un Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo).</p>	<p>La rimozione, le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta.</p> <p>A questo punto si aprono due scenari:</p> <p>➤ entro 15 gg., l'Assemblea regionale a maggioranza assoluta conferisce nuovamente a un Deputato regionale la carica di Presidente della Giunta;</p> <p>➤ altrimenti, l'Assemblea regionale viene automaticamente sciolta</p>

➤ altrimenti, viene disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale; in tal caso il Vicepresidente e la Giunta dimissionari esercitano l'ordinaria amministrazione fino all'elezione della nuova Assemblea regionale e all'indicazione del nuovo Presidente della Giunta.

Se il Vicepresidente non può subentrare al Presidente della Giunta, si aprono due scenari:

➤ **entro 15 gg. dalla cessazione dalla carica del Presidente, l'Assemblea elegge a maggioranza assoluta un nuovo Presidente;**

➤ altrimenti, si procede allo scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale; in tal caso il Presidente (se in condizione di farlo) e la Giunta dimissionari esercitano l'ordinaria amministrazione fino all'investitura da parte della nuova Assemblea regionale del nuovo Presidente della Giunta individuato dagli elettori.